

	<b>Comune di VIANO</b> <b>Cod.ente 35044</b>	<b>Numero</b>  <b>5</b>	<b>Data</b>  <b>28/01/2017</b>
---	---	-------------------------------	--------------------------------------

Copia

## Deliberazione di Consiglio Comunale

### **OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017**

L'anno 2017 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 10,30 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

#### **All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
GIORGIO BEDESCHI	SI	ENRICA VALERIANI	SI		
NELLO BORGHI	SI	PEPPINO RAZZOLI	AG		
ENRICO GRASSI	AG	DANILO BETTI	SI		
ANGELA BONACINI	SI	ALESSANDRO BENEVELLI	AG		
PATRICK CAMPANI	SI	MARCO DALLARI	AG		
ALBERTO MONTECCHI	SI				
ERMES CAROLI	SI				
SILVIA BONDI	AG				
-----					
Presenti					8
Assenti Giustificati				5	
Assenti					0

Assiste il Segretario Comunale D.ssa. Roberta Vitale  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giorgio Bedeschi  
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:

DANILO BETTI  
ANGELA BONACINI  
PATRICK CAMPANI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Si rinvia alla relazione inserita nel punto 3 dell'o.d.g. odierno relativo deliberazione sulla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2017.

RICHIAMATO

- **l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)**, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:
- il comma **639** in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma **669**, *"Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"*;
- il comma **671** il quale dispone che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al punto precedente e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma **675** secondo cui *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) [...]"*;
- il comma **676** il quale dispone che *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [e cioè nell'esercizio della propria potestà regolamentare], può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- il comma **677** secondo cui *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile."*
- il comma **678** il quale prevede che:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille,
  - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento,
  - per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- il comma **681** il quale stabilisce che:
  - “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
  - L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota” deliberata.
  - “La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”;
- il comma **682** secondo cui, con regolamento da adottare nell'esercizio della propria potestà regolamentare, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma **683** il quale stabilisce che:
  - il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati nel punto precedente,
  - le stesse aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma **702** che conferma l'applicazione alla IUC dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma **688** il quale dispone che *“Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 - in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre-. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del*

*federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani."*

- **l'art. 9 bis del Decreto Legge n. 47 del 28 marzo 2014**, convertito nella Legge n. 80 del 2014;
- **l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)**, come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016;

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2017 le aliquote Tasi approvate con la Deliberazione Consiliare sopracitata n. 8 del 28/04/2016;

VISTI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del DLgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ...."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTI, altresì:

- l'art. 1, comma 454, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che ha differito al 28/02/2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244 (cd. Decreto Milleproroghe), in corso di conversione, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per l'esercizio 2017 al 31 marzo 2017, abrogando, conseguentemente il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016, n. 232 di cui al punto precedente;

PRESO pertanto ATTO:

- dell'esclusione, dal presupposto impositivo della TASI, dell'abitazione principale e fattispecie equiparate; esclusione operata dalla Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) che ha modificato la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013);
- del blocco, per gli anni 2016 e 2017, degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli enti locali ad eccezione della TARI;

DATO ATTO che il gettito TASI previsto in bilancio -ammontante a € 11.000,00- è diretto alla copertura, nella misura che si attesta attorno al 15%, dei costi previsti così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017, dei seguenti servizi indivisibili:

2017	
SERVIZI	COSTI
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	€ 7.000,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 68.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 75.000,00</b>

VISTI:

- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile Servizio Bilancio ed Affari finanziari, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario espresso in data 14/04/2016;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.1, commi 676 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESEGUITA la seguente votazione: presenti 8, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 1 (Consigliere Betti);

#### DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2017, le aliquote TASI approvate per l'anno 2016 con Deliberazione Consiliare n. 8 del 28.04.2016 ad eccezione dell'abitazione principale;
2. Di prendere atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017;
3. Di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificata dalla L. 208/2015 per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo a soggetti passivi;
4. Di dare altresì atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 15.09.2014 modificato con deliberazione del C.C. n. 27 del 28.07.2015;

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio ed Affari finanziari la cura degli adempimenti necessari alla pubblicazione del presente atto secondo quanto previsto al comma 688 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
  
6. di dichiarare, con la seguente separata votazione favorevole:  
presenti 8, votanti 7, voti favorevoli 7, voti astenuti 1 (Consigliere Betti);  
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4' comma del D.Lgs. 267/2000.





Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

F.to IL PRESIDENTE  
GIORGIO BEDESCHI

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Roberta Vitale)

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'** (art. 134 comma 4 dlgs 267/2000)

La presente deliberazione è esecutiva il 28/01/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

F.to IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124 dlgs 267/2000)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente delibera è pubblicata il giorno 14/02/2017, all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi.

F.to IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 14/02/2017,

IL VICE SEGRETARIO  
(D.ssa Cristina Ghidoni)

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del dlgs 267/2000

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN SEGUITO A CONTROLLO  
PREVENTIVO/ANNULLAMENTO**

(Art. 126 dlgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuto al Comitato di Controllo – Sezione di Bologna in data \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e che:

- con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il CO.RE.CO. ha chiesto elementi integrativi art. 126 dlgs 267/2000;
- controdeduzioni del Comune n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Ricevute dal CO.RE.CO. il \_\_\_\_\_;
- nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso non ha riscontrato vizi di legittimità in data \_\_\_\_\_ - per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 126 dlgs 267/2000;
- il CO.RE.CO. stesso riscontrando vizi di legittimità ha annullato la deliberazione il \_\_\_\_\_ dlgs 267/2000;

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---